

CITTÀ DI PINETO



CITTA' di PINETO

Provincia di Teramo

Via Milano, 1

64025 PINETO

SETTORE V

ASSETTO DEL TERRITORIO, SERVIZI E LAVORI PUBBLICI

Servizi cimiteriali

***REGOLAMENTO DI POLIZIA
MORTUARIA***

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
GESTIONE DEI CIMITERI

ARTICOLO 1
Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni del Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, e del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette a disciplinare i servizi relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ARTICOLO 2
Competenze

*Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso le forme di gestione previste dalle vigenti norme, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.*

ARTICOLO 3
Responsabilità

*Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.*

ARTICOLO 4
Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili specificati nel presente regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) il servizio di osservazione dei cadaveri;*

- b) *il recupero, la fornitura di feretro, il trasporto nell'ambito del Comune, la inumazione, l'apposizione di lapide, delle salme di persone accidentate e non reclamate da familiari, o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;*
- c) *la fornitura di feretro, il trasporto nell'ambito del Comune, la inumazione, l'apposizione di lapide, delle salme di persone indigenti, o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;*
- d) *la fornitura di feretro, il trasporto fino al sito di cremazione e successivamente fino al cimitero del comune, la collocazione in apposito cinerario o ossario comune, delle salme di persone indigenti, o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;*
- e) *l'esumazione ordinaria, con successiva collocazione dei resti nell'ossario comune, delle salme di persone indigenti, o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;*
- f) *l'estumulazione ordinaria, con successiva collocazione dei resti nell'ossario comune, delle salme di persone indigenti, o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;*
- g) *il trasporto funebre nell'ambito del Comune quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali;*
- h) *la deposizione delle ossa in ossario comune;*
- i) *la deposizione o dispersione delle ceneri nel cinerario comune.*

Tutti gli altri servizi, non compresi nel precedente elenco, sono sottoposti al pagamento delle tariffe annualmente stabilite dall'Amministrazione Comunale in fase di redazione del bilancio di previsione.

ARTICOLO 5

Atti a disposizione del pubblico

Presso il locale di custodia, nei cimiteri comunali, è tenuto il registro, in doppio esemplare, di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990, che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono, inoltre, tenuti ben visibili al pubblico nel cimitero:

- *l'orario di apertura e di chiusura;*
- *copia del presente regolamento;*
- *l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;*
- *l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;*
- *l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;*
- *ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241.*

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 6

Depositi di osservazione ed obitori

Il Comune provvede ai servizi di deposito di osservazione dei cadaveri e obitoriali, in locali distinti ed idonei realizzati all'interno dei cimiteri.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

L'ammissione delle salme nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco, ovvero dalla pubblica autorità che ha chiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in locale nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone di cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL competente, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/02/1964 n. 185.

L'obitorio deve essere adibito per l'assolvimento delle funzioni previste dall'articolo 13 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Il deposito di osservazione e l'obitorio, nel loro insieme, devono essere dotati di non meno di 2 posti refrigerati, a cui se ne aggiunge 1 isolato per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive.

ARTICOLO 7

Periodo di osservazione dei cadaveri

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, né essere inumato o tumulato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione e maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio dell'elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata di almeno 20 minuti, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 02.12.1975, n. 644 e successive modifiche.

Nei casi di morte improvvisa l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come indicato al comma 1°.

Il periodo di osservazione può essere ridotto a meno di 24 ore con provvedimento del Sindaco, su proposta del coordinatore sanitario dell'A.S.L. competente, nei casi di morte dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco del Ministero della Sanità.

Durante il periodo di osservazione, il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

CAPO III

FERETRI

ARTICOLO 7

Disposizione della salma

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 9.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere racchiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusa, compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 8

Verifica e chiusura dei feretri

La verifica della regolarità della bara e la sua chiusura è fatta sotto la sorveglianza del personale incaricato del trasporto, sia esso comunale che dipendente di ditta specifica. Al riguardo il personale che eseguirà la verifica dovrà rilasciare apposita autocertificazione, da allegare alla documentazione accompagnatoria della salma, attestante la rispondenza strutturale e le corrette modalità di chiusura del feretro.

Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL o personale all'uopo incaricato dalla stessa verifica la regolarità della bara e la sua chiusura solo in caso di decesso per malattie infettive.

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ARTICOLO 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a)-per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristica di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.), con esclusione di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile;*
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;*
- i feretri di salme provenienti dall'estero o da altri Comuni o estumulate, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni sono subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno;*

b)-per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura continua ed estesa su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'articolo 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;*

c)-per trasporto da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- *si applicano le disposizioni di cui alla lettera precedente b), nonché agli articoli 27, 28, e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, se il trasporto è da o per l'estero;*

d)-per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km:

- *è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'articolo 30, comma 5°, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;*

e)-cremazione:

- *la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno, con le caratteristiche di cui alla precedente lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;*
- *la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno, con le caratteristiche di cui alla precedente lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso;*
- *la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, con le caratteristiche di cui alla precedente lettera b), in ogni altro caso.*

E' fatto, comunque, divieto assoluto di impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse, nonché per le imbottiture interne.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla precedente lettera b).

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare, da parte del personale comunale incaricato, o dipendente di ditta specifica incaricata delle operazioni, lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660. In casi particolari o quando si vogliono eseguire dei controlli specifici, può essere chiesta, alla A.S.L., l'assistenza alle operazioni di esumazione o estumulazione.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, semprechè non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dalla A.S.L. competente per Comune di partenza.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. 285/90.

ARTICOLO 10

Fornitura gratuita dei feretri

Il Comune fornisce gratuitamente il servizio funebre, inteso come fornitura della cassa di cui all'articolo 9, lettera a) e lettera e), e trasporto nell'ambito del territorio del comune, nei casi indicati alle lettere b), c), d) dell'articolo 4 del presente regolamento.

Nei casi indicati alle lettere c) e d) dell'articolo 4 del presente regolamento, lo stato di indigenza e di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte, attraverso i competenti uffici comunali, o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

ARTICOLO 11

Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 12 Trasporti funebri

Per trasporti funebri si intendono:

- a) trasporti di salme dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione o all'obitorio o ai locali dove si trovano le celle frigorifere, qualora il Comune sia tenuto a disporne;*
- b) il trasporto di salme o di feretri dal luogo del decesso, od ove comunque si trovino, al cimitero dove deve avvenire la sepoltura;*
- c) il trasporto di feretri e di cassette ossario per altro Comune o per l'estero e da altro Comune o dall'estero.*

Il Comune, non disponendo di mezzi di trasporto propri e fino a quando non si doterà degli stessi, provvede ai trasporti funebri, nell'ambito comunale, affidando il servizio a ditte esterne a mezzo di appalto.

Spetta al Sindaco determinare con propria ordinanza gli orari di effettuazione dei trasporti e, là dove necessario, anche i relativi percorsi.

I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli 19 e 32 del D.P.R. n. 285/90.

L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di bambini di età inferiore a 10 anni, di nati morti, di feti, di cassette ossario, di cassette contenenti le ceneri di salme cremate, di ossa o parti di cadavere.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile di polizia mortuaria.

TITOLO II CIMITERI COMUNALI

CAPO I VIGILANZA

ARTICOLO 13 Cimiteri comunali - Vigilanza

Ai sensi dell'art.337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento attraverso i cimiteri comunali di Pineto Capoluogo e della frazione Mutignano, di talchè è vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco tramite il dirigente del Settore V "Assetto del territorio, servizi e lavori pubblici" o, in assenza l'istruttore direttivo tecnico preposto alla Sezione III "Lavori pubblici, progettazioni e servizi manutentivi". Questi sovrintende all'attività dei custodi e svolge le incombenze attribuitegli dal D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e dal presente regolamento.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime dalle norme vigenti.

Le operazioni di inumazione, tumulazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto ai cimiteri.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

Il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurarne il regolare servizio.

I cimiteri devono essere approvvigionati di acqua potabile e dotati di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale ivi addetto.

ARTICOLO 14 **Ammissione nel cimitero**

Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) le salme delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;*
- b) le salme delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;*
- c) le salme delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;*
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'articolo 7 del D.P.R. n. 285/90;*
- e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate.*

CAPO II **PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

ARTICOLO 15 **Disposizioni generali**

I cimiteri comunali hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha aree ed opere riservate a sepolture private.

Apposito Piano Regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.).

Nelle more dell'adozione del Piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

ARTICOLO 16

Piano Regolatore cimiteriale

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce la necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

Nella elaborazione del piano il Responsabile del servizio di polizia mortuaria dovrà tenere conto:

- *dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;*
- *della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;*
- *della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;*
- *delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;*
- *dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;*
- *delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.*

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- *campi di inumazione comune;*
- *campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale;*
- *tumulazioni individuali (loculi);*
- *cellette ossario;*
- *nicchie cinerarie;*
- *ossario comune;*
- *cinerario comune.*

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria, rapp. 1:500, di cui all'articolo 54 del D.P.R. n. 285/90.

Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, la localizzazione delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 17 Inumazione

Le sepolture per inumazione hanno durata di anni 10 (dieci) dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Nei cimiteri del Comune di Pineto sono previsti distinti riquadri: quello destinato alla sepoltura dei bambini e quello destinato alla sepoltura degli adulti, il tutto come meglio evidenziato nelle planimetrie allegate al presente regolamento. In uno stesso riquadro non potranno essere sepolti cadaveri di bambini e di adulti, salvo il caso di morte in concomitanza di parto.

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costruito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo dovrà essere indicato, inoltre, il nome, il cognome, la data di nascita e quella di morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di una lapide dell'altezza non superiore a cm. 50 dal piano di campagna e di cordoli delimitanti i bordi della fossa. Lapide e cordoli dovranno essere realizzati in marmo bianco di Carrara.

L'installazione delle lapidi e dei cordoli, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

Ciascuna fossa dovrà essere scavata a 2 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

E' fatto divieto di posare, all'interno della fossa, materiali o manufatti di alcun tipo in quanto ciò ostacolerebbe l'azione di mineralizzazione del cadavere prevista dall'articolo 82 del D.P.R. n. 285/90 in anni 10 (dieci) dalla sepoltura.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere profondità di metri 2 (due). Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 (duevirgolaventi) e la larghezza di metri 0,80 (zeroottanta) e devono distare l'una dall'altra di metri 1 (uno) da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 1 (uno) che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità di metri 2 (due). Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 (unovirgolacinquanta) ed una larghezza di metri 0,50 (zerovirgolacinquanta) e devono distare l'una dall'altra metri 1 (uno) da ogni lato.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Nessuno può effettuare la posa di lapidi o altri materiali sulle fosse del campo comune diverse da quelle prescritte dal presente regolamento. All'uopo viene allegata al

presente regolamento la scheda tecnica del disegno, con le relative misure, e dei materiali ammessi per la costruzione delle lapidi e cordoli.

La inosservanza di quanto prescritto al comma precedente comporterà l'applicazione di sanzioni pecuniarie pari a L. 100.000 e obbligo di rimozione, per i componenti della famiglia del defunto o loro aventi causa, e successiva posa in opera della lapide e cordoli previsti dal presente regolamento.

Le lapidi e i cordoli non possono venire lavorati nel Cimitero, ma dovranno esservi introdotti completamente finiti per la sola posa in opera ed orientati verso l'ingresso dello stesso.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10/9/90 n. 285.

ARTICOLO 18 **Tumulazione**

Sono a tumulazione le sepolture dei feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono soggette a concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento.

A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna. E' consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato.

La misura dell'ingombro libero interno, per la tumulazione in ossarietto individuale, non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0,70, di larghezza di m. 0,30 e di altezza di m. 0,30.

Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50.

Per la tumulazione di resti e di ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti della tumulazione di feretri, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

ARTICOLO 19 **Deposito provvisorio di feretri**

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento della tariffa prevista.

La concessione è provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che hanno richiesto l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, con progetto già approvato;*
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;*

c) *per le confraternite religiose che si trovino, per motivi non dipendenti dalla loro volontà, in momentanea carenza di loculi da assegnare ai propri iscritti.*

La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile dei servizi cimiteriali, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori, purchè sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo decorrente dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà ad inumare la salma in campo comune con addebito delle relative spese.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi previo pagamento dei diritti relativi.

E' consentita, con le modalità analoghe, la tumulazione provvisoria in cassette ossario.

CAPO IV

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ARTICOLO 20

Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del D.P.R. n. 285/90 e cioè in 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per un periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma, è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre (escludendo luglio e agosto).

E' compito del responsabile dei servizi cimiteriali predisporre il piano di rotazione delle esumazioni.

ARTICOLO 21

Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- *nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;*
- *quando si tratti della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la tutela pubblica.*

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato e dell'incaricato del servizio di custodia.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa della morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ARTICOLO 22

Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

Le estumulazioni straordinarie sono di tre tipi:

- a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 20 anni;*
- b) su ordine dell'autorità giudiziaria;*
- c) a seguito di dichiarazione della decadenza della concessione disposta d'ufficio nei casi previsti dal presente regolamento;*
- d) su richiesta del rappresentante della confraternita religiosa, a norma delle leggi vigenti e del regolamento interno della confraternita stessa approvato dalla Curia Arcivescovile.*

Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile dei servizi cimiteriali cura la stesura dello scadenziario delle concessioni che andranno a scadere nell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma tabulata, sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.

Se allo scadere della concessione a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi saranno collocati nell'ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell'ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifacitura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.

ARTICOLO 23

Avvisi ai familiari delle operazioni di esumazione e tumulazione

Per le operazioni previste gli articoli 20, 21 e 22 del presente regolamento disposte anche per scadenza della concessione, l'amministrazione comunale non è tenuta a

darne comunicazione con singoli avvisi alle famiglie interessate. Tuttavia sui campi, nei gruppi di loculi o nelle sepolture a tumulazione anche per famiglie, sono collocati chiari e intellegibili avvisi con l'indicazione della data in cui avranno inizio le operazioni suddette.

Analogo avviso dovrà essere collocato all'ingresso dei cimiteri e nell'apposito albo cimiteriale.

La pubblicazione dovrà essere effettuata a decorrere dal giorno fissato dal calendario per la "Commemorazione dei defunti" e dovrà riferirsi alle operazioni da effettuarsi nell'anno successivo.

I familiari che vorranno essere informati delle esumazioni ed estumulazioni per scadenza della concessione, devono tenere aggiornato il loro indirizzo presso l'ufficio del custode del cimitero.

ARTICOLO 24

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, di cui all'articolo 4, lettere e) ed f) del presente regolamento, sono eseguite gratuitamente. In tutti i restanti casi sono soggette al pagamento di una tariffa comunale.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento di una tariffa.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della relativa tariffa.

Le tariffe di cui ai precedenti commi vengono annualmente stabilite dalla Giunta Comunale con proprio atto.

Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865 n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

ARTICOLO 25

Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio polizia mortuaria.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al responsabile dei servizi cimiteriali, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ARTICOLO 26

Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri documentalmente di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o l'estumulazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune che può impegnarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o altrimenti alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le lapidi e quant'altro che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V CREMAZIONE

ARTICOLO 27 Crematorio

Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

ARTICOLO 28 Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione di cui all'articolo 79, comma 1° del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 è rilasciata dal Sindaco in base alla richiesta dei familiari o di un loro incaricato.

ARTICOLO 29 Urne cinerarie

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.

Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad associazioni per la cremazione di cui all'articolo 79 del D.P.R. 10/9/90 n. 285, che comprovino di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in

aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

Spetta al Comune l'approvazione delle tariffe per l'uso dei colombari.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario del comune in maniera gratuita.

Il custode del cimitero dovrà, in presenza di ingresso nel cimitero di urna cineraria, controllare che l'urna sia accompagnata da verbale di consegna della stessa, al personale addetto al trasporto, redatto dal personale addetto alla cremazione. Copia di tale verbale dovrà essere trasmesso al Comune nel quale è avvenuto il decesso.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 30 Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile dei servizi cimiteriali, da rilasciarsi per comprovati motivi.

ARTICOLO 31 Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;*
- b) alle persone munite di cesti o di involti di qualunque sorta se non preventivamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;*
- c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;*
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;*
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.*

Per motivi di salute od età il responsabile dei servizi cimiteriali può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

ARTICOLO 32 Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;*

- b) *entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;*
- c) *introdurre oggetti irriverenti;*
- d) *rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;*
- e) *gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;*
- f) *portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;*
- g) *danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;*
- h) *disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, ecc.), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;*
- i) *fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi cimiteriali. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;*
- l) *eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;*
- m) *turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;*
- n) *assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi cimiteriali;*
- o) *qualsiasi attività commerciale.*

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo apposita autorizzazione derogatoria.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito dall'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 33 **Riti funebri**

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione dei riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi cimiteriali.

ARTICOLO 34 **Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni**

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali di volta in volta autorizzati dal responsabile dei servizi cimiteriali in base ai criteri generali fissati nel presente regolamento.

Ogni epigrafe deve essere approvata dal responsabile dei servizi cimiteriali e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate o quelle nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Sono vietate le decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

Si consente il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine, di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

ARTICOLO 35

Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

In tutti i cimiteri avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ARTICOLO 36

Materiali ornamentali

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i simboli, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il responsabile dei servizi cimiteriali disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'articolo 26 in quanto applicabili.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 37

Sepulture private

Per le sepulture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'articolo 16, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepoltura a sistema di tumulazione individuale per famiglie.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano le sepolture individuali (loculi o cellette ossario).

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del costo previsto nel piano tariffario comunale.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito contratto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

ARTICOLO 38

Durata delle concessioni

Le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

La durata è fissata:

- a) fino a 60 anni per le aree destinate alle sepolture per famiglie, rinnovabile alla scadenza per una ulteriore durata di anni 60 previo pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo;*
- b) fino a 25 anni per i loculi individuali costruiti dal Comune, con possibilità di rinnovo per una sola volta e per una durata di anni 15 previo pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo;*
- c) fino a 10 anni per le cellette ossario individuali costruite dal Comune, con possibilità di rinnovo per una sola volta e per una durata di anni 5 previo pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo.*

Il pagamento del costo di concessione di aree, loculi cimiteriali e cellette ossario, dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta di versamento da parte del Comune.

In caso di mancato pagamento del costo, nel termine previsto al precedente comma, il Comune notificherà all'interessato, a mezzo di nota raccomandata, nota di diffida contenente un nuovo termine, fissato in giorni 7 (sette) dal ricevimento della diffida, in cui dovrà essere effettuato il pagamento del costo maggiorato di una penalità pari al 10% dell'importo.

Il mancato pagamento del costo di concessione, successivamente alla diffida ricevuta, comporterà la decadenza della concessione.

ARTICOLO 39

Modalità di concessione

La sepoltura individuale, può concedersi solo in presenza della salma, di ceneri, o di resti mortali.

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 70 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado, oppure in favore del coniuge superstite del defunto.

La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione, o per le persone che non siano residenti da almeno 10 (dieci) anni nel Comune di Pineto.

ARTICOLO 40 **Uso delle sepolture private**

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della sua famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'articolo 93 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 4° grado.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione dal fondatore del sepolcro depositata presso l'ufficio servizi cimiteriali almeno 3 (tre) anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e dal presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

ARTICOLO 41 **Manutenzione, canone annuo, affrancazione**

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Qualora il concessionario non provveda entro 6 (sei) mesi dalla notifica dell'ordinanza del Sindaco che dispone di eseguire i lavori di manutenzione descritti dettagliatamente nell'ordinanza stessa, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ARTICOLO 42 **Costruzione dell'opera – Termini**

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 37, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'articolo 52 ed alla esecuzione delle opere relative entro 12 (dodici) mesi dalla data sottoscrizione del contratto di concessione, pena la decadenza.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 (sei) mesi.

CAPO II **DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

ARTICOLO 43 **Divisione, subentri**

Più concessionari di un'area possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza. Essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sè o per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta l'accrescimento e non la cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste sono recepite e registrate dall'ufficio servizi cimiteriali anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 39, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio servizi cimiteriali entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio servizi cimiteriali esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'articolo 40, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante

della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel piano tariffario comunale.

Trascorso il termine di 3 (tre) anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 40, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ARTICOLO 44

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "n" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al rapporto tra l'importo della tariffa, in vigore al momento della rinuncia, ed il numero di anni di residua durata, considerando anno intero la frazione superiore a 6 mesi.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ARTICOLO 45

Rinuncia a concessione di aree libere

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione.

In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al rapporto tra l'importo della tariffa, in vigore al momento della rinuncia, ed il numero di anni di residua durata, considerando anno intero la frazione superiore a 6 mesi.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ARTICOLO 46

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all'articolo 38, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al rapporto tra l'importo della tariffa, in vigore al

momento della rinuncia, ed il numero di anni di residua durata, considerando anno intero la frazione superiore a 6 mesi.

Al concessionario è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ARTICOLO 47

Revoca

Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 48

Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi, anche se sussistenti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'articolo 39;

d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 42, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 41;

f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile dei servizi cimiteriali.

ARTICOLO 49
Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 50
Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente articolo 38, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune.

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 51
Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda.

L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa o bancaria obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, per un importo garantito pari a L. 20.000.000.

E' ammessa la costituzione della cauzione mediante versamento della somma in contanti presso la Tesoreria Comunale.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del responsabile dei servizi cimiteriali.

I concessionari delle sepolture sono responsabili in solido con gli imprenditori, incaricati dell'esecuzione dei lavori a loro affidati, della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le imprese incaricate dai concessionari dell'esecuzione di qualsiasi intervento all'interno dei cimiteri dovranno, prima dell'inizio dei lavori, concordare con il responsabile dei servizi cimiteriali l'ammontare forfettario per i prelievi di acqua ed energia dall'interno dei cimiteri stessi. Detto importo dovrà essere versato presso la Tesoreria Comunale prima dell'inizio dei lavori.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

ARTICOLO 52

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile dei servizi cimiteriali.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dei servizi cimiteriali, lapidi, ricordi e similari.

ARTICOLO 53

Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dei servizi cimiteriali.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 54

Introduzione e deposito dei materiali

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dei servizi cimiteriali.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

ARTICOLO 55

Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dei servizi cimiteriali.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

ARTICOLO 56

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ARTICOLO 57

Vigilanza

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'articolo 51.

ARTICOLO 58

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonchè a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;*
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;*
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.*

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;*
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;*
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;*
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;*
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.*

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 59

Funzioni – Licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;*
- b) fornire feretri e gli accessori relativi;*
- c) occuparsi della salma;*
- d) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.*

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'articolo 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ARTICOLO 60

Divieti

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;*
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;*
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;*
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.*

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 61
Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

All'interno dei Cimiteri del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli uomini illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

ARTICOLO 62
Mappa

Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ARTICOLO 63
Annotazioni in mappa

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;*
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;*
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;*
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;*
- e) gli estremi del titolo costitutivo;*
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;*
- g) la natura e la durata della concessione;*
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;*
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.*

ARTICOLO 64
Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

ARTICOLO 65 **Schedario dei defunti**

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'articolo 64, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati:

a) le generalità del defunto;

b) Il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'articolo 62.

ARTICOLO 66 **Scadenziario delle concessioni**

Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile dei servizi cimiteriali predisponde, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco distinto per cimitero delle concessioni in scadenza.

CAPO II **NORME TRANSITORIE**

ARTICOLO 67 **Efficacia delle disposizioni del regolamento**

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente e tutti gli atti prodotti e ad esso collegati, cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ARTICOLO 68 **Cautele**

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 69

Regime demaniale dell'area cimiteriale

Le aree cimiteriale, come visualizzate in apposita planimetria allegata al presente regolamento ed al piano regolatore cimiteriale, è assoggettata al regime dei beni demaniali, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 824 del Codice Civile, pertanto dette aree sono inalienabili e non formano oggetto di diritti a favore di terzi.

In dipendenza di quanto sopra, a far tempo dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono dichiarati decaduti tutti i diritti d'uso ed i privilegi che non siano supportati da atti emanati da autorità amministrative del Comune.

ARTICOLO 70

Concessioni pregresse

Salvo quanto previsto dall'articolo 67 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

ARTICOLO 71

Concessioni - Sanatoria

Per le concessioni esistenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, si provvederà alla regolarizzazione una volta accertata la sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

In tali casi si procederà al rilascio di concessione in sanatoria, con validità limitata al numero di anni mancanti al raggiungimento del limite massimo temporale di cui all'articolo 38.

Ove tale limite risulterà superato, dovrà essere pagato il canone previsto per il rinnovo, nei limiti temporali previsti dal presente regolamento.

La sussistenza del diritto d'uso sulla concessione verrà accertata da parte del responsabile dei servizi cimiteriali, d'ufficio, una volta ogni cinque anni partendo dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ARTICOLO 72

Responsabili dei servizi

Spetta ai competenti responsabili dei servizi (intendendosi per responsabili dei servizi i dipendenti di fascia D) l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento ed

ogni altro analogo adempimento, senza che occorra la preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

Eventuali atti comportanti deroghe o riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano ai responsabili dei servizi su conforme provvedimento dell'organo deliberante competente.

Ai fini di quanto previsto nel presente regolamento, il responsabile dei servizi cimiteriali è individuato nel funzionario preposto alla direzione del Settore V - Assetto del territorio, Servizi e Lavori pubblici o, in assenza di questi, nell'istruttore direttivo tecnico della Sezione III - Lavori pubblici, Progettazioni, Servizi manutentivi dello stesso settore.

ARTICOLO 73

Lampade votive

Il Comune consente la installazione di lampade votive sulle tombe, gestendo il relativo servizio direttamente con proprio personale, o affidandolo in appalto.

A richiesta di privati potrà essere autorizzato l'intervento di ditte esterne, purchè abilitate.

Per l'installazione di ogni lampada votiva di potenza non superiore a 3 Watts, sarà corrisposto apposito canone "una tantum", distinto da quello annuale per l'uso della stessa.

ARTICOLO 74

Rifiuti da esumazioni, estumulazioni e altri rifiuti derivanti da attività cimiteriali

Si definiscono rifiuti da esumazioni ed estumulazioni quelli costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione, e precisamente:

- *assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;*
- *simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es. maniglie, ecc.);*
- *avanzi di indumenti, imbottiture e similari;*
- *resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;*
- *resti metallici di casse (es. zinco, piombo).*

Si definiscono rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:

- *materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;*
- *altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.*

Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, vengono classificati nella categoria dei rifiuti urbani.

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".

Lo stoccaggio o il deposito provvisorio di detti rifiuti è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili.

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati. Comunque la gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici.

Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, questi devono essere inseriti in appositi imballaggi a perdere.

I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. Nella gestione di tali rifiuti devono essere favorite le operazioni di recupero.

I rifiuti di cui si tratta, in deposito temporaneo, prodotti in quantità inferiore ai 20 mc. annui, dovranno essere avviati al recupero o smaltimento 1 volta l'anno. Per quantità superiori ai 20 mc. dovranno essere avviati a recupero ogni volta accumulata la quantità di 20 mc. e comunque entro 3 mesi da un conferimento all'altro.